

Decreto del 12 gennaio 2018 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla l. 3/2012, mutuando i principi elaborati in materia di concordato preventivo, al quale sembra avvicinarsi detta procedura, è da ritenersi inammissibile una proposta che escluda in radice un soddisfacimento, sia pure minimo, dei creditori chirografari, posto che l'art. 8, 1° co., l. 3/2012 dispone che la proposta di accordo debba prevedere "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti".

Principio espresso in sede di rigetto del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 10, ult. co., l. 3/2012, avverso il decreto che aveva dichiarato l'inammissibilità di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti in quanto non prevedeva alcun pagamento per i creditori chirografari.

[Decr. 12.1.2018](#)

(Massima a cura di Sara Pietra Rossi)

Sentenza del 10 gennaio 2018

– Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

Al fine di ritenere sussistente la responsabilità degli amministratori e dei sindaci di una società fallita ex art. 146 L.

Fall., è necessario che l'attore offra elementi decisivi per dimostrare che

esistevano elementi tali da dover indurre a considerare le proiezioni future

come false e totalmente infondate, dal momento che la valutazione della

condotta degli amministratori deve essere effettuata *ex ante* e non *ex*

post. Il fatto che siano state maturate delle perdite non è di per sé

indice di responsabilità, soprattutto laddove queste siano sempre state

evidenziate nei bilanci e gli organi sociali abbiano provveduto a coprirle.

La richiesta di rinvio a giudizio, che si risolve nella mera indicazione dei capi d'accusa, così come le sentenze di patteggiamento a carico

degli amministratori non forniscono di per sé elementi probatori sufficienti a

dimostrare la responsabilità ex art. 146 L. Fall.

Principi

espressi all'esito del processo di appello promosso dalla curatela di un

fallimento avverso la sentenza di primo grado che aveva negato

la

*responsabilità degli amministratori e sindaci della fallita ai
sensi dell'art.*

146 L. Fall.

[Sent. 10.01.2018Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)